



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Stefano Palmaccio	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig. [REDACTED]
[REDACTED] assistito dall'avv. Luca Lauricella,

PREMESSO che:

In data 12/01/2022 il sig. [REDACTED] ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

In data 18/01/2022 è stato nominato il Dott. Stefano Stefanelli;

In data 25/10/2022 il sig. [REDACTED] ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

RITENUTO che:

Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente risiede in San Miniato (PI);

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;



N. R.G. P.U. 33-1/2022

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione *ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12* non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio *ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12.*” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della sua famiglia, si ritiene di indicare, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al “*mantenimento*” e alla luce della attuale situazione familiare del debitore, l'importo di **€ 2.650,00**.

Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il Dott. Stefano Stefanelli;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al



N. R.G. P.U. 33-1/2022

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di **€ 2.650,00**.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 20/3/2023



N. R.G. P.U. 33-1/2022

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

Dott.ssa Eleonora Polidori

